Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — ROMA ---- Domenica, 17 gennaio — Numero 13 (straordinario).

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

AVVISO

per la concessione della vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale

In adempimento di quanto dispone l'art. 17 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto che il Ministero di grazia e giustizia ha facoltà di affidare, con conveniente sconto, alle principali ditte librarie nelle più importanti città del Regno, la vendita dei testi delle leggi e dei decreti del Regno in edizione ufficiale.

Le case librarie che intendono di ottenere la concessione di tale vendita debbono farne domanda al Ministero suddetto, indicando lo sconto che esigono.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **744** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ricevitori del registro e quelli degli uffici misti del registro e delle ipoteche sono ripartiti, secondo la tabella *A*, in classi, per ognuna delle quali i proventi, calcolati al netto delle spese effettive, sono garantiti rispettivamente in un minimo indicato nella tabella stessa.

Per determinare la somma da corrispondersi ad integrazione del minimo assicurato, saranno calcolati gli aggi sulle riscossioni, i premi e proventi diversi, esclusi solo i diritti di ricerca pel ramo registro, e l'assegno fisso degli emolumenti pel ramo ipotecario.

Art. 2.

La liquidazione delle pensioni e delle indennità a favore dei ricevitori, che ne abbiano diritto a termini del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sarà fatta sulla media dei minimi di aggio garantiti, giusta l'articolo precedente, secondo le classi cui il ricevitore ha appartenuto nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio.

L'eccedenza degli aggi e proventi, netti dalle spese effettive, che il ricevitore in ciascun esercizio del quinquennio abbia percetto in confronto del rispettivo minimo assicurato, sarà per gli effetti della pensione o dell'indennità computata soltanto per un quinto. Saranno esclusi dal computo anche agli effetti della pensione i diritti di ricerca pel ramo registro, e l'assegno fisso e gli emolumenti pel ramo ipotecario.

Quando una parte del quinquennio di effettivo servizio valutabile per la pensione sia anteriore all'attua-

zione della presente legge, si applicheranno per la detta parte le norme preesistenti.

Le disposizioni del R. decreto 10 agosto 1893, n. 492 non saranno applicabili a queste liquidazioni di pensioni.

Art. 3.

Sono istituiti 150 posti di aiuto-ricevitore in conformità della tabella *B*.

La nomina al posto di aiuto-ricevitore conferisce qualità d'impiegato governativo ad ogni conseguente effetto. Gli aiuti-ricevitori concorrono coi volontari demaniali, nella proporzione da stabilirsi col regolamento, ai posti di ricevitore di ultima classe.

Alla prima attuazione della presente legge e fino ad esaurimento della graduatoria degli attuali commessi gerenti degli uffici di registro, sono ad essi riservati i posti di aiuto-ricevitore. Successivamente, le nomine saranno fatte secondo le condizioni e le norme da prescriversi col regolamento.

Art. 4.

La ripartizione degli aiuto-ricevitori tra i diversi uffici è fatta e potrà essere successivamente modificata con decreti Ministeriali.

La Commissione centrale di cui al successivo art. 6, udite le competenti Commissioni provinciali di cui all'art. 5, determinerà le detrazioni che, per effetto dell'assegnazione del personale governativo, dovranno farsi dall'aggio lordo spettante ai ricevitori.

Tali detrazioni saranno stabilite con riguardo alla spesa effettiva o presunta che, senza l'assegnazione di personale governativo, ciascun ricevitore avrebbe dovuto erogare.

Art. 5.

In ciascuna Intendenza di finanza è istituita una speciale Commissione alla quale è deferito l'accertamento della congruità delle mercedi da corrispondersi ai commessi degli uffici di registro e degli uffici misti di registro ed ipoteche, che rimangono a carico dei ricevitori; e ciò anche allo scopo di determinare quale parte dell'eventuale aumento delle mercedi debba far carico ai ricevitori e quale debba essere sostenuta dallo Stato sotto forma di supplemento d'aggio da corrispondersi ai ricevitori.

La Commissione è composta dell'Intendente di finanza, che la presiede, o di chi ne fa le veci, e di due ispettori demaniali da scegliersi con decreto Ministeriale, e che potranno nella stessa forma essere sostituiti.

Con le stesse norme si procederà all'accertamento della congruità delle mercedi del personale sussidiario addetto agli uffici delle ipoteche, all'effetto di stabilire i compensi annui da corrispondersi per egual titolo ai conservatori.

La somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio, in concorso delle spese dai medesimi sostenute per le mercedi ai commessi privati, non potrà annualmente superare le L. 370,000, e quella da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi non potrà superare le L. 160,000.

Le assegnazioni sopra indicate dovranno essere inscritte in capitoli distinti del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Sui risultati degli accertamenti compiuti dalle Commissioni provinciali farà definitive proposte una Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze e composta di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, e di due funzionari superiori della Direzione generale delle tasse sugli affari.

Per l'ufficio di segreteria possono essere distaccati presso il Ministero, con decreto del ministro, due funzionari della carriera ispettiva o contabile demaniale.

Contro le deliberazioni adottate dal ministro delle finanze, in seguito al parere della Commissione centrale, non è ammesso alcun ricorso, nè da parte dei contabili, nè da parte dei commessi.

Art. 7.

Nel ruolo organico del personale d'ispezione del Demanio e delle tasse sugli affari, approvato con la legge 30 giugno 1908, n. 304, sono aggiunti un posto d'ispettore superiore di prima classe ed uno di seconda; sono soppressi gli undici posti assegnati alla classe terza del grado di sott'ispettore ed è aumentata di altrettanti posti la classe seconda del grado medesimo.

Art. 8.

Sono dichiarati in franchigia i vaglia postali occorrenti ai ricevitori del registro ed ai conservatori delle ipoteche per il versamento delle riscossioni alla tesoreria provinciale.

Art. 9.

È approvata l'annessa tabella *C* contenente il ruolo organico dei bollatori per il servizio del bollo straordinario e degli indicatori per accertamenti relativi a tasse sugli affari.

Col regolamento di cui al successivo art. 11 saranno determinate le norme per includere nel nuovo organico i bollatori e indicatori attualmente in servizio.

Con lo stesso regolamento verranno pure fissate le condizioni e le modalità pei successivi conferimenti dei

posti di bollatore e di indicatore con preferenza al personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali.

Art. 10.

È istituito il posto di amministratore generale dei Canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) con l'annuo stipendio di lire settemila.

Nel ruolo organico del personale ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza è soppresso un posto d'ingegnere capo di seconda classe, ed è pure soppressa l'indennità di annue lire mille concessa con l'annotazione alla tabella *E* annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 543.

Art. 11.

Con disposizioni regolamentari, da approvarsi per decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, modificabili nella stessa forma quando se ne riconosca l'opportunità, sarà provveduto a quanto occorra per l'esecuzione della presente legge e per l'assunzione degli aiuto-ricevitori, e saranno dettate norme per le promozioni dei ricevitori da una classe all'altra, che per una parte dei posti dovranno essere regolate col criterio del merito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella **A**.

Ruolo organico dei ricevitori del registro.

CLASSI	Numero dei ricevitori per ogni classe	Minimo di proventi garantito per ogni classe
1ª	60	6,000
2ª	120	4,500
3ª	295	3,800
4ª	280	3,000
5ª	272	2,500
	1027	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
I ministri delle finanze e del tesoro
LACAVA.
CARCANO.

Tabella **B**.

Ruolo organico degli aiuto-ricevitori degli uffici di registro.

CLASSI	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
1ª	25	150	1,800	45,000	225,000
2ª	25		1,600	40,000	
3ª	100		1,400	140,000	
	150				225,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
I ministri delle finanze e del tesoro
LACAVA.
CARCANO.

Tabella **C**.

Ruolo organico dei bollatori e degli indicatori demaniali.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Bollatori e indicatori demaniali	1ª	10	50	1,800	18,000	74,500
	2ª	10		1,600	16,000	
	3ª	15		1,400	21,000	
	4ª	15		1,300	19,500	
		50	50		74,500	74,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
I ministri delle finanze e del tesoro
LACAVA.
CARCANO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 7 gennaio 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Monselice (Padova).*

SIRE!

Il commissario straordinario del comune di Monselice non può, nel periodo normale, risolvere le questioni che determinarono lo scioglimento di quel Consiglio, relative alla formazione del capitolato medico, ed alla sistemazione dei rapporti fra Comune e ospedale,

che deve precedere la nomina dei due amministratori mancanti del pio ente.

Occorre, inoltre, che egli provveda al riordinamento dell'organico degli impiegati comunali nonchè al miglioramento di altri servizi pubblici, tra i quali quello sanitario del capoluogo e del suburbio

È, pertanto, indispensabile prorogare di un mese il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, ed io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Monselice, in provincia di Padova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Monselice è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 7 gennaio 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Oneglia (Porto Maurizio).*

SIRE!

Il commissario straordinario del comune di Oneglia, per completare l'opera sua, deve ancora definire od avviare a conveniente soluzione le questioni relative all'apertura del deposito franco ed alla costruzione degli edifici scolastici; riordinare alcuni pubblici servizi, e particolarmente quello per la riscossione dei contributi per l'acqua potabile; sistemare l'anagrafe; rivedere i regolamenti municipali, per metterli in relazione ai nuovi bisogni e alle vigenti disposizioni legislative; preparare gli elementi necessari per la regificazione del liceo comunale pareggiato.

Non potendo a tutto ciò provvedersi nel periodo ordinario, occorre prorogare di due mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Oneglia, in provincia di Porto Maurizio;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Oneglia, è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 7 gennaio 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Terra del Sole e Castrocaro (Firenze).*

SIRE!

Per riparare al profondo disordine dell'azienda, ed assicurare il normale funzionamento della futura Amministrazione, il commissario straordinario di Terra del Sole e Castrocaro, dato corso agli affari pendenti, deve ora procedere all'impianto del registro di popolazione, alla compilazione della matricola della tassa di famiglia e di esercizio e rivendita in base al nuovo regolamento testè approvato, alla revisione delle contabilità, alla formazione del bilancio per il 1909.

Non essendo, all'uopo, sufficiente il periodo normale, è, pertanto, indispensabile prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, ed io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Terra del Sole e Castrocaro, in provincia di Firenze;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Terra del Sole e Castrocaro è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*